

## TRIBUNALE DI PAVIA

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia

Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pavia, Vigevano e Voghera

Al Consiglio Notarile di Pavia

All'Ordine degli Ingegneri di Pavia

All'Ordine degli Architetti di Pavia

Al Collegio dei Geometri della Provincia di Pavia

All'istituto Vendite Giudiziarie Pavia-Lodi

All'Ifir-Piemonte

Oggetto: comunicazione stralci verbale riunione Prima Sezione Civile del Tribunale del 23.3.17

Si trasmettono i seguenti stralci del verbale del 23.3.17 onde armonizzare le prassi in essere nel Tribunale ed uniformare le decisioni su questioni controverse o di particolare interesse.

## Questioni in materia di esecuzioni mobiliari.

"...Per permettere una rapita evasione delle istanze prospettate dall'IVG volte ad ottenere la vendita in loco e la vendita non telematica, si conviene di prevedere una forma di silenzio assenso in gg 7 dal deposito delle suddette istanze. Passato il suddetto termine il custode potrà provvedere conformemente all'istanza presentata.

Con riferimento alla liquidazione dei compensi IVG su crediti concernenti materie esenti (lavoro-famiglia), dopo ampia discussione si conviene che il



compenso-IVG, quale ausiliario-del-giudice, deve-essere-liquidato-e-sostenutoanche per le materie esenti..."

## Questioni in materia di esecuzioni immobiliari.

"A) Partecipazione per delega/procura alle aste giudiziarie;

la questione concerne la corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 571c.p.c.

Secondo una prima tesi il testo normativo non lascerebbe spazio, nell'ambito delle partecipazioni alle aste giudiziarie senza incanto, che alla partecipazione personale o del professionista avvocato appositamente delegato. Costituirebbe, infatti, impianto normativo speciale autosufficiente.

Secondo altra tesi, differentemente, la possibilità di delegare il professionista avvocato non farebbe venir meno l'ordinario sistema civilistico di rappresentanza sostanziale così che, a mezzo procura notarile, ben potrebbe l'offerente farsi rappresentare da qualunque soggetto di proprio gradimento. Questa tesi troverebbe conforto:

- nel principio generale, sotteso a tutte le aste/gare pubbliche della massima partecipazione possibile;
- nella considerazione che il sistema della rappresentanza sostanziale è sistema generale volto ad agevolare i traffici giuridici;
- nel fatto che la disposizione specifica di cui all'art.571 c.p.c. consente di ampliare tale sistema di rappresentanza permettendo la partecipazione del professionista avvocato tramite procura;
- nel fatto che non sussisterebbe alcun deficit di sistema in quanto la procura notarile garantisce la piena conoscenza tra le parti stipulanti degli effetti dell'atto e delle conseguenze giuridiche dallo stesso derivanti.

Dopo ampia discussione la sezione, all'unanimità, ritiene di aderire al primo orientamento riportato anche in considerazione del fatto che in tal senso si è recentemente espressa la Suprema Corte (n. 8951/2016). Si procederà, quindi, a modificare la delega di vendita in termini a comunicare estratto del presente



verbale-a-tutti-i-delegati-affinché-seguano-la-suddetta-interpretazione-anche-pertutte le deleghe loro affidate.

Si ritiene, infine, che le medesime modalità valgano per le vendite fallimentari per le quali il curatore abbia optato per l'applicazione del sistema civilistico di vendita.

Differentemente, qualora sia stata disposta vendita competitiva ex art. 107, co.1 l. fall., sarà il curatore a precisare in modo chiaro, nell'avviso di vendita, le concrete modalità di partecipazione alla vendita.

...C) Problema concernente la nomina del custode solo a seguito del deposito della stima da parte del perito (problema relativo alla difficoltà di individuazione del bene).

L'IVG Vigevano ha sollevato la seguente problematica: la difficoltà di individuazione di molti beni affidati in custodia comporta un deciso ritardo nel primo accesso in quanto risulta necessario coordinare l'accesso con lo stimatore, unico soggetto tecnicamente attrezzato alla corretta individuazione del bene pignorato. Suggerisce, quindi, di procedere con la nomina del custode solo a seguito del deposito della perizia, salvo eventuali difficoltà rappresentate dallo stimatore che legittimerebbero l'immediata nomina del custode

Dopo ampia discussione si ritiene di respingere tale suggerimento per le seguenti ragioni:

- l'immediata nomina del custode, sperimentata fin dal 2006 a seguito dell'adozione delle prassi virtuose (Tribunale Monza), ha consentito l'immediata visione e valutazione del compendio immobiliare;
- costituisce prezioso ed indispensabile aiuto per l'accesso anche allo stimatore che, differentemente, in occasione dell'accesso all'immobile sarebbe lasciato solo nella difficoltà di gestire i rapporti, spesso difficili, con i debitori esecutati e gli occupanti a qualsiasi titolo del bene;
  - il custode è il soggetto attrezzato alla soluzione delle problematiche concernenti il rapido accesso e l'apprensione del compendio immobiliare. Nel caso si verifichino oggettive difficoltà di



individuazione del bene, custode e perito collaboreranno, in tempistretti, per eseguire congiuntamente l'accesso al bene. Stralcio del presente verbale viene inviato ai custodi ed all'ordine degli Ingegneri, Architetti e collegio geometri per la diffusione tra tutti i relativi appartenenti

D)Suddivisione delle spese di procedura con riferimento ai giudizi divisionali scaturiti da procedure esecutive

Il più recente e ormai consolidato orientamento della Cassazione è nel senso di ritenere che nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dell'ingiustificato comportamento della parte.

Per il caso di coniugi in regime di comunione legale, differentemente, a partire da Cass, Sez. III, n. 6575/2013 La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coningi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coningi, di un bene (o di più beni) in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione Negli stessi termini la più recente Cass. 6230/16.

Dopo ampia discussione la sezione decide di applicare quest'ultimo principio a tutte le divisioni endoesecutive dove il comproprietario non debitore subisce l'esecuzione non ottenendo, in fatto, alcun vantaggio dalla stessa. Conseguentemente, il creditore procedente che agisce in divisione, secondo le ordinarie regole in tema di soccombenza, avrà diritto a veder rimborsate le spese sostenute nel giudizio di divisione secondo i parametri del giudizio di cognizione nella misura minima. Il comproprietario non debitore che subisce



l'esecuzione avrà diritto di ottenere la propria quota del ricavato al lordo delle spese...".

## Questioni in materia di procedure concorsuali.

A) "Estensione atti telematici alle liquidazioni ed ai mandati di pagamento in ambito fallimentare.

Allo stato si decide di tenere ferma la forma cartacea delle liquidazioni e mandati

...C) Inserimento in sentenza di fallimento di autorizzazione generale al pagamento del campione penale, dell'iva e del costo del portale fall.co con deposito successivo per visto al GD dei modelli fiscali di pagamento e delle fatture con attestazione di pagamento.

Dopo ampia discussione di conviene di modificare il modello di sentenza di fallimento inserendo le autorizzazioni suddette...".

Pavia il, 5.5.17

Il Presidente di sezione

dott.ssa Trininia Lombard